

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE COMUNALI

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del)

Indice

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e classificazione delle palestre

Art. 2 Titolari delle concessioni

Art. 3 Tipologia d'uso

TITOLO II: CONCESSIONE IN USO PER SPAZI ED ORARI PRESTABILITI

Art. 4 Periodo di concessione

Art. 5 Presentazione delle domande

Art. 6 Formulazione delle domande

Art. 7 Concessione in uso: assegnazione degli spazi e criteri di priorità

TITOLO III: UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

Art. 8 Uso delle palestre

Art. 9 Installazioni Particolari

Art. 10 Divieto di sub-concessione

Art. 11 Responsabilità civile

Art. 12 Garanzie delle Società e gruppi sportivi

Art. 13 Pulizia, custodia e sorveglianza

Art. 14 Corrispettivo d'uso

Art. 15 Modalità di pagamento

Art. 16 Revoca delle concessioni

Art. 17 Funzione di controllo

Art. 18 Disposizioni finali

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e classificazione delle palestre

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Monte San Savino.
2. Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività sportiva nelle palestre annesse alle scuole di proprietà del Comune di Monte San Savino, in orario extrascolastico.
3. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, possono essere messi a disposizione di enti e associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni avente carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.
4. A tale scopo, l'uso delle palestre, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'associazione o ente concessionario.
5. La convenzione sopra indicata deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.
6. Le palestre comunali sono costituite da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
7. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport amatoriale, agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
8. Lo scopo della concessione è finalizzato alla diffusione ed alla pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, addestrative, agonistiche e ricreative, e, in alternativa, per manifestazioni del tempo libero.
9. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso alle palestre.
10. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni economiche, opinioni politiche, età;
 - imparzialità: tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità;
 - regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità;

- partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi ed alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, manifestare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami;
- efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Art. 2 Titolari delle concessioni

1. Le palestre comunali sono concesse ai seguenti soggetti:

- a) enti di promozione sportiva;
- b) federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o da altre federazioni e/o comitati sportivi;
- c) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- d) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e) singoli cittadini limitatamente alle palestre dove possono svolgersi discipline sportive di tipo individuale, previa richiesta motivata. I giochi di squadra possono essere consentiti dal Comune, qualora, valutate singolarmente le varie attività, si ritenga che sussistano idonee condizioni ambientali e strutturali.

Art. 3 Tipologia d'uso

1. Le palestre possono essere concesse per:

- a) corsi, campionati e tornei, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da altre federazioni e/o comitati sportivi;
- b) attività di base e allenamenti a supporto dell'attività agonistica;
- c) attività sportive temporanee;
- d) manifestazioni sportivo-ricreativo a carattere amatoriale;

2. Per i giorni e nelle ore in cui le palestre non sono in uso ai concessionari, le stesse possono essere date in uso temporaneo ai soggetti individuati all'articolo 2 per manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.).

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4 Periodo di concessione

1. La concessione è disposta per un periodo di tempo determinato, nel periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 30 giugno di ogni anno.
2. La concessione ha validità dal lunedì al venerdì. Nel caso in cui la palestra debba essere utilizzata al di fuori di tali giorni, dovrà essere effettuata apposita richiesta formale al Comune, che a sua volta autorizzerà o meno l'uso, ed applicherà le tariffe al momento vigenti.
3. Il Comune si riserva l'utilizzo esclusivo degli impianti e la possibilità di modificare la programmazione, in occasione di eventi straordinari e per particolari esigenze scolastiche, fermo restando l'obbligo di preavviso.

Art. 5 Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione, firmata dal legale rappresentante della Società o dell'Associazione sportiva, deve essere presentata all'ufficio sport del Comune entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.
2. I richiedenti dovranno indicare quale palestra intendono utilizzare e precisare la tipologia dell'attività svolta. In caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno, inoltre, specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento.
3. Il Comune provvederà a giudizio insindacabile all'istruttoria definendo le assegnazioni, i calendari di utilizzazione e le concessioni delle palestre comunali temperando le richieste.
4. Qualora le Società o le Associazioni sportive abbiano necessità di utilizzare le palestre il sabato e la domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno otto giorni prima all'Ufficio Sport del Comune il quale, qualora ne concorrano le condizioni e la disponibilità, rilascia apposita concessione.
5. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.
6. Qualora, infine, le Società o le Associazioni sportive abbiano necessità di utilizzare le palestre anche in un periodo antecedente al primo di ottobre, per anticipare l'inizio della stagione sportiva, devono farne richiesta motivata all'ufficio Sport del Comune sempre entro il termine del 15 luglio.

Art. 6 Formulazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte su carta intestata della società/associazione richiedente e devono contenere:
 - a) i dati anagrafici della Società o della Associazione sportiva;
 - b) dichiarazione relativa all'inizio dell'attività svolta all'interno del Comune;
 - c) l'indicazione della palestra dove intenderebbero svolgere l'attività sportiva;

- d) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- e) la garanzia che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della Società o dell'Associazione;
- f) l'impegno di restituire i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati.
- g) polizza di responsabilità civile.

Art. 7 Concessione in uso: assegnazione degli spazi e criteri di priorità

1. L'ufficio sport provvede al rilascio delle concessioni annuali di uso delle palestre accogliendo le richieste pervenute.
2. In caso di pluralità di richieste di una palestra per la medesima fascia oraria e a parità di condizioni, l'Ufficio Sport procederà all'istruttoria per l'assegnazione degli spazi tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - società o associazioni che svolgono attività agonistica iscritte al campionato nazionale, regionale, provinciale;
 - società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati residenti nel Comune;
 - società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile (corsi di avviamento allo sport per bambini e/o ragazzi), per adulti e anziani;
 - le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportive non agonistiche;
 - associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap (attività documentata svolta dalla USL da soggetti istituzionali riconosciuti o da enti convenzionati) e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani;
 - le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo o ricreativo;
 - società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
3. Le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto alle nuove, come pure quelle che svolgono un'attività continuativa negli anni hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.
4. Non potrà essere concesso l'uso delle palestre a società o associazioni che, in quanto titolari di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo della palestra medesima.
5. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
6. La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.
7. L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente rispettato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

TITOLO III

UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

Art. 8 Uso delle palestre

1. Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
2. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti assumono piena e diretta responsabilità per danni che possano derivare a persone o a cose per l'uso dei locali degli impianti e delle attrezzature.
3. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
4. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al Responsabile del Servizio Sport che garantirà la massima riservatezza sui reclami e segnalazioni avanzate.
5. La programmazione annuale della palestra dovrà essere affissa in luogo ben visibile e consultabile dal pubblico.
6. All'atto della concessione dei locali, degli impianti e delle attrezzature alle Società e alle Associazioni sportive per l'attività annuale, dovrà essere effettuato, a cura del servizio sport, un sopralluogo congiunto tra Società, Scuola, Comune per la verifica delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra con specificazione del loro stato.
7. Al termine della concessione, saranno riscontrate dal Comune le condizioni di conservazione ed evidenziati gli eventuali danni a locali, impianti o attrezzature. Ogni danno arrecato ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale sarà oggetto di specifica richiesta di rimborso e/o ripristino.
8. Di ogni danno al patrimonio mobiliare ed immobiliare che dovesse derivare dall'uso della palestra, ove si verifichi la responsabilità della Società concessionaria, la stessa sarà responsabile nella persona del Presidente e del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra. A questi saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'eliminazione del danno.

Art. 9 Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nella palestra, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, nonché al ripristino della condizione preesistente.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti.

Art. 10 Divieto di sub-concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in subconcessione, anche parziale e/o gratuito, della palestra a terzi salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Responsabilità civile

1. L'Amministrazione Comunale non può essere chiamata in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico in conseguenza dell'uso delle palestre.

Art. 12 Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi.

1. Le società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:
 - a) l'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e delle Associazioni;
 - b) gli istruttori sono tenuti a fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
 - c) è assolutamente vietato fumare nei locali delle palestre;
 - d) è fatto obbligo di rispettare gli orari assegnati;
 - e) è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre salvo specifiche autorizzazioni;
 - f) è fatto obbligo di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti alle scadenze pattuite.
2. L'uso delle palestre non potrà essere concesso ai soggetti che non abbiano provveduto ai versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 15 e non abbiano rispettato le prescrizioni di uso e di comportamento indicate nel presente regolamento.

Art. 13 Pulizie, custodia e sorveglianza

1. I concessionari, sono responsabili della struttura e si impegnano a salvaguardare la palestra provvedendo, tra l'altro, all'apertura e alla chiusura dei locali, alla custodia, alla salvaguardia degli arredi e delle attrezzature e alla loro riparazione in caso di danneggiamento.
2. All'atto della firma del contratto di concessione, il presidente, il legale rappresentante o il delegato assume tutte le responsabilità connesse al rapporto giuridico sottostante.
3. Il servizio di pulizie è organizzato e gestito direttamente dal Comune.
4. Ogni concessionario, ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee.

Art. 14 Corrispettivo d'uso

1. La concessione delle palestre è subordinata al pagamento delle tariffe, come deliberato con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 15 Modalità di pagamento

1. Le Società e le Associazioni sportive provvederanno al pagamento del corrispettivo d'uso delle palestre all'Ufficio Sport comunale tramite versamento sul conto corrente della Tesoreria Comunale entro il 10 del mese successivo, previa rendicontazione dell'uso e relativa richiesta di pagamento da parte dell'Ufficio Sport.

Art. 16 Revoca delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione della palestra alla società concessionaria senza che essa possa avanzare richiesta di risarcimento danni per i seguenti motivi:
 - per ripetute inadempienze della convenzione;
 - per violazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15;
 - non utilizzo dei locali concessi.
2. Nell'ipotesi di cui agli art. 15 e 16 si procederà come segue: sollecito scritto invitando al pagamento entro 10 (dieci) giorni ed, in caso di ulteriore mancato pagamento, adozione di atto di revoca della concessione.

Art. 17 Funzione di controllo

1. Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite dell'Ufficio Sport e in caso di mancato rispetto del regolamento e in rapporto alla natura dell'infrazione, proporrà i provvedimenti conseguenti. Le ripetute infrazioni comporteranno la revoca della concessione ai sensi dell'art. 16.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene affisso per conoscenza in tutti le palestre di proprietà dell'Amministrazione Comunale e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.